



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920

Roma - Mercoledì, 25 febbraio

Numero 46

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per il corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L. 45
» » semestre	» 26
» » trimestre	» 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L. 90
» » semestre	» 50
» » trimestre	» 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno	L. 40
» » semestre	» 24
» » trimestre	» 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 49, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Regio decreto n. 152 che apporta variazioni alla tariffa per la vendita del sale comune ai rivenditori di generi di monopolio nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Regio decreto n. 157 che modifica l'art. 1 del R. decreto 2 settembre 1912, n. 1045 relativo alla istituzione della carica di gestore di mugazzino presso il Ministero della marina.

Regio decreto che classifica un tratto di strada tra le provinciali di Verona.

Relazione e Regio decreto per lo scioglimento del Consiglio comunale di Augusta (Stracusa).

Commissione delle prede: Sentenze nei giudizi per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per la nave Matlekovitz e per il piroscalo Izgled.

Disposizioni diverse.

Ministero del tesoro: Estrazione delle obbligazioni delle ferrovie del Monferrato — Smarrimento di ricevuta — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro:** Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi — **Ministero della guerra:** Comunicato — **Ministero delle finanze:** Disposizioni nel personale dipendente — **Ministero delle poste e dei telegrafi:** Disposizioni nel personale dipendente — Corte dei conti: Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del 7 febbraio 1920* — Camera dei deputati: *Seduta del 5 febbraio 1920* (Continuazione e fine). — Cronaca italiana — Telegrammi Stefani — Inserzioni

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 152 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83, e 18 gennaio 1914, n. 91;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal giorno che verrà fissato dal ministro delle colonie, il prezzo di vendita del sale comune ai rivenditori in Tripolitania e Cirenaica, stabilito dall'art. 14 del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 91, sarà diminuito da L. 11 a L. 10 per quintale, fermo restando il prezzo di vendita del genere al pubblico in L. 12,50 per quintale, in tutto il territorio soggetto al monopolio sul sale.

A partire dallo stesso giorno, l'aggio accordato ai rivenditori delle suddette due colonie, per la vendita del sale comune, stabilito dall'art. 28 del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 91, sarà di conseguenza aumentato da L. 1,50 a L. 2,50 per quintale.

Art. 2.

Il ministro delle colonie avrà facoltà di variare, quando ne riconosca la necessità, la misura dell'aggio di vendita del sale comune, entro il limite massimo di quello accordato ai rivenditori nel territorio del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — Rossi.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 157 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3^a) sulla contabilità generale dello Stato ed il regolamento per l'applicazione, approvato con R. decreto 2 maggio 1885, n. 3074;

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, per il riscontro effettivo dei magazzini della R. marina, e le istruzioni per la sua applicazione, approvate con R. decreto 25 maggio 1899, n. 190;

Visti il Regio decreto 17 settembre 1910, n. 859, sulle gestioni degli economi-cassieri, e le istruzioni 24 giugno 1911 per la sua applicazione, nonché il Regio decreto 2 settembre 1912, n. 1045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 1 del Regio decreto 2 settembre 1912, n. 1045, è sostituito il seguente:

Le funzioni di consegnatario responsabile degli stampi, degli oggetti di cancelleria e degli altri materiali esistenti nel magazzino del Ministero della marina, sono affidate ad un gestore nel personale dei gestori di magazzino e di cassa della Regia marina, o ad un archivista dell'Amministrazione centrale della marina, avente almeno 8 anni di anzianità di grado, che dovrà prestare la stessa cauzione stabilita per i gestori di magazzino.

L'art. 3 del citato decreto è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 24 luglio 1919, con cui il Consiglio provinciale di Verona stabilì d'inscrivere nello elenco delle strade di quella Provincia la strada denominata Gardesana, indicata a n. 244 dell'elenco 3° annesso alla tabella B della legge 23 luglio 1881, numero 333, che da Peschiera va a Malcesine ed al confine con la provincia di Trento, secondo l'andamento generale risultante dall'esibita planimetria alla scala di 1 a 25.000 firmata dall'ing. capo dell'Ufficio tecnico provinciale;

Ritenuto che, procedutosi alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami;

Considerato che da Peschiera fin oltre Malcesine, e precisamente fino a Navene, la strada già sussiste, essendo stata costruita dai diversi Comuni rivieraschi, per cui la nuova costruzione riguarda solo il tratto da Navene al vecchio confine di Stato;

Che essa, costeggiando il lago di Garda e passando per Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Castelletto di Brenzone e Malcesine, riesce di notevole importanza nei riguardi industriali, commerciali e agricoli della maggior parte della Provincia, e mette capo alla strada nazionale Peschiera Castelnuovo;

Che, pertanto, riveste i caratteri di cui all'art. 13, lettera d), della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. F, per essere dichiarata provinciale;

Che l'andamento della strada suddetta risulta ammissibile;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13, 14 e 25 della legge citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata tra le strade provinciali di Verona la strada detta Gardesana, che da Peschiera va a Malcesine ed al confine con la provincia di Trento; ed è approvato l'andamento generale di essa, secondo il tracciato segnato in linea rossa nell'unità planimetria, che sarà vistata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il ministro stesso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Augusta (Siracusa).

SIRE!

In seguito ai risultati delle elezioni politiche, il sindaco e la Giunta municipale di Augusta hanno rassegnato le dimissioni, ed a queste hanno fatto seguito le dimissioni di tutti i consiglieri.

Non essendo possibile provvedere alla ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi provvedere al regolare funzionamento dei pubblici servizi, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 dicembre, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonché il decreto Luogotenenziale 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Augusta, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Marcello Spagna è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi - comm. Gerolamo Biscaro - gr. uff. Ernesto Filippini - comm. Silvio Belloni.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet - comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 per la nave di bandiera austro-ungarica denominata *Mattekovitz*; *

Vista la sentenza del 15 aprile 1919 con la quale questa Commissione dichiarò legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina del piroscafo austro-ungarico *Mattekovitz* di proprietà della Società anonima di navigazione «Adria» con sede in Fiume, e per esso dell'indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il suo affondamento, e conseguentemente pronunciò la confisca della indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1915, n. 1014, ordinando procedersi poi agli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto stesso;

Ritenuto che con ordinanza 18 ottobre 1919 è stata dichiarata chiusa l'istruttoria sul giudizio per lo accertamento del carattere nazionale italiano dei proprietari del piroscafo predetto, e che con successivo decreto presidenziale del 23 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Udita la relazione del Commissario delegato gr. uff. Mazzinghi;

Sentito l'avv. Mario Vella, il quale, nell'interesse della Società armatrice, conclude perchè:

1° si dichiarano inapplicabili le disposizioni degli art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957 e 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, essendo accertato che il piroscafo *Mattekovitz* trovavasi prima della guerra in porto italiano e vi rimase per volontà della direzione della Società, affinché fosse utilizzato dal Governo italiano nonostante le richieste contrarie del governo ungherese;

2° subordinatamente, per quanto il capitale della Società sia in preponderanza ungherese, ora ceco-slovacco, si dichiara che la Società stessa può ritenersi di carattere italiano per la lingua usata prevalentemente, per il commercio che sviluppava preponderantemente nei porti italiani e per l'indirizzo amministrativo dato dal direttore generale, persona di noti sentimenti italiani, o comunque si dichiarò che almeno 12.600 azioni appartengono a fiumani, oltre quelle di pertinenza di triestini ed anche di italiani regnicoli, riserbando a tutti costoro il diritto che venga loro attribuita la proprietà delle

azioni di loro pertinenza per la loro nazionalità italiana, ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915.

Sentito il commissario del Governo il quale conferma le sue conclusioni scritte, con le quali chiede che la Commissione dichiari non trovar luogo a provvedere ed ordini la trasmissione degli atti al Ministero della marina.

Premesso che le testimonianze assunte a Roma ed a Trieste dal commissario delegato ed a Fiume per rogatoria dal comandante del porto, concordano nel determinare il carattere originariamente ungherese della Società «Adria» fondata nel 1882 con capitali ungheresi e portata in progresso di tempo ad un capitale azionario di 50.000 azioni di 200 corone ciascuna, carattere che la Società, aveva ancora in prevalenza all'inizio delle ostilità ed ha conservato durante la guerra, benché l'acquisto di un numero rilevante di azioni da parte di cittadini della Venezia Giulia ed anche di regnicoli abbia allargato notevolmente in questi ultimi anni la partecipazione alla Società dell'elemento nazionale italiano.

Questa partecipazione non ha potuto essere precisamente determinata, poichè i soli elementi probatori sono le dichiarazioni di istituti bancari che acquistaron nel periodo dal 1914 al 1918 per conto di fiumani n. 11.500 azioni, e la deposizione dell'azionista Alfonso Fernandez Diaz di Rovereto che si afferma possessore di 875 azioni; si può tuttavia con fondamento presumere che altre azioni in numero ragguardevole siano in possesso di elementi italiani, tenuto conto che, a risparmio della provvigione, l'acquisto delle azioni, più che col tramite delle Banche, si faceva alle Borse di Trieste, Budapest e Vienna, le sole borse autorizzate a commerciare le azioni dell'Adria e che varie testimonianze danno per certo l'avvenuto acquisto di azioni su larga scala da parte di cittadini delle terre redente, senza per altro che dal complesso degli elementi raccolti venga ad essere posta in dubbio la conservata prevalenza del capitale ungherese.

Ciò posto, ed accordato pure, secondo che alcune attendibili testimonianze asseverano, che i sudditi ungheresi a cui apparteneva in maggioranza il capitale azionario siano ora da considerarsi ceco-slovacchi e jugoslavi, rimane sempre comprovato che la Società non può ritenersi italiana, tali non essendo la maggioranza degli interessati, nè gli amministratori, come riconosce del resto lo stesso avv. Vella, rappresentante della Società nel presente giudizio, e che pertanto, essendo il compito tracciato a questa Commissione dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, limitato agli accertamenti relativi alla nazionalità italiana dei proprietari delle navi confiscate, l'articolo stesso non può nel caso avere applicazione.

Non è tuttavia da tacersi che l'istruttoria compiuta ha bene accertato come la Società Adria, non essendo italiana, ha sempre avuto un atteggiamento più che amichevole verso l'Italia.

Simpatizzanti italiani furono e sono, come attestano i membri del Consiglio nazionale di Fiume, i direttori ed il direttore generale dell'Adria, quest'ultimo insignito fin dal 1907 della commenda dell'Ordine di Corona d'Italia in riconoscimento delle sue benemerite verso il commercio italiano.

Ai porti italiani era principalmente indirizzato il commercio della Società, tanto che i dati statistici dell'anno antecedente alla guerra danno 1500 approdi dei piroscafi sociali nei porti italiani e 118,68 tonnellate di merci ivi sbarcate: italiana era la lingua usata nella corrispondenza con le agenzie e con le navi e per gli stampati di cui la Società si serviva nei propri uffici ed a bordo dei piroscafi: italiana volle affermarsi la Società dopo l'armistizio, sottoscrivendo presso la Camera di commercio di Fiume formale dichiarazione della propria immutabile volontà che la flotta sociale battesse unicamente la bandiera italiana, ed impegnandosi con un gruppo bancario italiano a cedere i propri piroscafi ad una nuova Società da istituirsi con capitale esclusivamente italiano.

A dimostrare il contegno costantemente favorevole della Società «Adria» verso la nazione italiana, concorrono inoltre altre particolari circostanze emerse dalla istruttoria.

A favore dell'elemento italiano la Società « Adria » aveva stabilita già da molti anni la concessione del rimpatrio gratuito di quattro indigenti italiani con ogni singolo piroscafo che da porti esteri si dirigeva in un porto italiano.

Tre piroscafi sociali presero parte attivissima all'opera di soccorso nel disastro tellurico calabro siculo del 1908 ed uno di essi fu posto a disposizione delle autorità di Messina per il trasporto di feriti e per il ristabilimento delle comunicazioni postali.

Durante la guerra la Società ha continuato a corrispondere gli stipendi ai cittadini del Regno impiegati nelle agenzie generali di Genova e Messina anche se richiamati, ad onta del divieto di fare pagamenti a sudditi nemici.

Ancor più degno di nota è il fatto che la Società volle espressamente lasciare nei porti italiani tre piroscafi, fra cui il *Mattekovitz* che vi si trovavano all'inizio del conflitto mondiale, sobbarcandosi alle spese di mantenimento dell'equipaggio durante il periodo della nostra neutralità e rinunciando all'utile che avrebbe ricevuto dal noleggio di essi da parte della marina austro-ungarica, ma'grilo che il proprio Governo nell'aprile 1915, quando già si prevedeva l'intervento in guerra dell'Italia, la sollecitasse a farli rimpatriare, come risulta da corrispondenza ufficiale esistente presso il Governo marittimo di Fiume.

Ma se tutte queste circostanze danno luogo a considerare la Società « Adria » come benemerita verso la nazione italiana, sta in fatto che esse, mentre potranno essere apprezzate in altra sede, non possono però valere agli effetti del presente giudizio, il quale è ristretto allo accertamento della nazionalità italiana dei proprietari del piroscafo.

E attesochè non può riconoscersi alla Società « Adria », armatrice del detto piroscafo, la nazionalità italiana, essendo risultato che solo una minor parte del capitale azionario sarebbe da attribuirsi ad individui di nazionalità italiana.

Ritenuto che a rigaudo di tale minor parte di capitale che si ritiene di pertinenza di individui di nazionalità italiana non occorrono in questa sede specifiche dichiarazioni o formali richieste.

Considerato che, sebbene la presenza del piroscafo in porto italiano sia stata voluta dalla Società, non può tale fatto invocarsi in questo giudizio per far considerare come non avvenuta la confisca, non essendo questa per l'espresso disposto dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 306, soggetta a revocazione.

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara non trovar luogo a deliberare sugli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, nei riguardi del piroscafo *Mattekovitz* di proprietà della Società anonima di navigazione « Adria » ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero della marina.

Nulla per le spese.

Così deciso nell'udienza del giorno 31 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Filippini, Bellini, Avet, Formica, Marcelli.

Depositata in Segreteria per gli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi, comm. Gerolamo Biscaro, gr. uff. Ernesto Filippini — comm. Silvio Bellini.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet, comm. Giovanni Formica. Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 per il piroscafo *Isgled*;

Udita la relazione del commissario delegato, cons. Formica sul giudizio per l'accertamento del carattere nazionale italiano dei proprietari del piroscafo *Isgled* confiscato con sentenza 15 aprile 1919 in base all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 1014;

Sentito l'avv. Mario Vella che espose le ragioni della Ditta Giovanni Racich la quale concluse perchè:

1° si dichiarino inapplicabili le disposizioni degli articoli 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, 6° decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, e 1° e 2° decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per essere riuscito accertato dall'istruttoria che il piroscafo *Isgled* giunse a Venezia il 7 agosto 1914 ed ivi fu lasciato dal proprietario;

2° subordinatamente ed in merito agli accertamenti fatti ritenere che il piroscafo possa considerarsi di nazionalità italiana perchè iscritto al porto di Trieste e per il carattere prettamente nazionale della Ditta amministratrice ed in parte proprietaria dello stesso; e comunque dichiarare che esso appartiene per carati 1/8 a Costa Pietro, 5/8 a Simeone Salghetti Drioli, 1/2 a Salghetti Jeanne, nonché carati 1 e 1/2 a Banaz Natale fu Natale, 1/8 a Basilio Francesco di Trieste, 1/8 alla signora Borelli Antonietta di Zara, 1/8 a Giuseppe Marassovich di Scardona, 1/3 a Ugo Venuti di Fiume, tutti di nazionalità italiana e la rimanenza a francesi, inglesi, olandesi e serbi, questi ultimi italofili e nemici dell'Austria. In conseguenza sospendere gli atti di ripartizione e rinviare gli atti al Governo del Re per il rilascio della nave e dei noli.

Sentito il commissario del Governo, il quale ha insistito nelle sue conclusioni scritte, colle quali chiede che sia informato il Governo degli accertamenti dai quali risulta che il piroscafo *Isgled* apparteneva per carati 1 e 5/8 a Salghetti-Drioli Simeone, cittadino italiano, per 1/8 a Salghetti Jeanne, cittadina italiana, per 1/4 a Maineri barone Felice, cittadino italiano, per 1/8 a Costa Pietro, cittadino italiano, che carati 1 e 1/2 appartenevano agli eredi di Banaz Natale fu Natale, i quali tutti, meno Banaz Natale, sono di nazionalità italiana originari di regioni soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico, che 1/8 di carato appartiene a Marassovich Giuseppe, 1/8 a Borelli Antonietta, 1/8 a Basilio Francesco e 1/2 a Venuti Ugo, tutti di nazionalità italiana, originari di regioni soggette all'Impero austro-ungarico.

Ritenuto che questa Commissione con sentenza 15 aprile 1919 dichiarava legittima la cattura del piroscafo *Isgled* sequestrato come nave mercantile di bandiera austro-ungarica a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e per esso dell'indennità di assicurazione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronunciava la confisca dell'indennità medesima.

Intanto fin dal 18 gennaio 1919 questa Commissione su richiesta del signor Salghetti-Drioli Simeone, proprietario di carati 1 5/8 del piroscafo *Isgled*, aderendo ad istanza del commissario del Governo, aveva disposto di procedere ad atti istruttori per accertare se il piroscafo apparteneva in parte a cittadini italiani ovvero a persone di nazionalità italiana originarie di regioni soggette al dominio dell'Impero austro-ungarico.

Nel giudizio così iniziato intervenne dapprima il barone Maineri Felice, possessore di 1/4 di carato, e dopo la confisca la Ditta Giovanni Racich di Trieste, proprietaria di carati 7 e 3/4 ed amministratrice del piroscafo, chiedendo a rappresentanza di tutti i caratisti l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

L'istruttoria compiuta a Roma, Trieste, Fiume, Venezia e poi ancora a Roma veniva dichiarata chiusa con ordinanza 30 settembre del presidente.

La causa veniva poi discussa all'udienza del 31 ottobre successivo presentandosi dalle parti le conclusioni sopra menzionate.

Considerando che dal certificato di registro risulta che il piroscalo appartiene ad un consorzio di caratisti ed è amministrato dalla Ditta Giovanni Racich rappresentante degli armatori, la quale possiede anche in proprio carati 734.

Questa Ditta, costituita già dal s.g. Giovanni Racich ed ora dalla vedova sig.ra Maria Racich, rappresentata dal procuratore D. Michele Kalin, deve, come si rilevò in contemporanea sentenza relativa al piroscalo *Maria Racich* considerare di nazionalità serba, poichè a tale nazionalità appartengono, e dichiarano del resto sempre, di appartenere i suoi titolari.

Inapplicabile è perciò nei suoi confronti l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, che si riferisce soltanto agli individui di nazionalità italiana originari di regioni già soggette al dominio dell'Impero austro-ungarico.

La Ditta Racich deve considerarsi di nazionalità straniera, pur avendo dimostrato le numerose ed autorevolissime testimonianze, quali quelle del senatore Valerio, degli onorevoli Gesser e Smerchinich e del vice ammiraglio Zavaglia che il suo titolare Giovanni Racich fu sempre, e specialmente durante la guerra, avversario del governo austriaco e sincero amico del nostro paese, il cui intervento contro l'Austria aveva augurato fervidamente e pubblicamente e la cui lingua aveva adottato esclusivamente nei rapporti così interni come esterni della sua azienda.

La nazionalità di una Ditta commerciale è data esclusivamente dalla nazionalità dei suoi proprietari, non dei loro sentimenti o da particolari atteggiamenti assunti.

Così non si può in questo giudizio tener conto che i 4 piroscali della Ditta Racich sequestrati in applicazione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, si trovavano nei nostri porti per volere del proprietario e che anzi uno di essi vi era stato portato per richiesta di questi dal porto neutrale di Malaga dove si trovava.

Tale circostanza, come le altre già accennate, potrà essere invocata in altra sede, ma non può valere né per l'applicazione dell'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, poichè il fatto rimane senza alcuna influenza sul carattere nazionale dei proprietari, né può far considerare come non avvenuta la confisca che è stata invece ordinata da questa Commissione con sentenza non soggetta a revocazione per espresso disposto dell'art. 10 decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 306.

Devesi pertanto dichiarare non luogo a deliberare nei riguardi della Ditta Giovanni Racich. Ciò non impedisce però di esaminare la domanda nei riguardi di tutti gli altri caratisti del piroscalo, se anche non presentarono a loro volta istanza, come i sigg. Salghetti-Drioli, ovvero intervennero nel giudizio come il barone Maineri. In questa speciale forma di Società adottata per l'esercizio dell'industria marittima ogni socio o caratista conserva una precisa quota della proprietà sociale e la sua personale condizione anche nei riguardi della nazionalità può quindi essere oggetto di separati accertamenti.

Dalle indagini istruttorie è rimasto in proposito accertato che appartenevano a individui di nazionalità italiana i seguenti carati del piroscalo *Izglied*:

1° un ottavo iscritto nel certificato di registro al nome di Costa Pietro Ernesto fu Giuseppe di Genova, cittadino italiano;

2° un carato e 5/8 di proprietà del sig. Simeone Salghetti-Drioli nato a Zara, ma stabilitosi con la famiglia a Firenze dove ottenne la cittadinanza del nostro paese, per la cui causa due suoi figli hanno combattuto. È indicato del resto come uno dei più ferventi assertori della causa nazionale dal dalmata Alessandro Dudan, dal sottosegretario conte Piero Foscarelli e dal conte Salvatore Segrè;

3° un ottavo a Salghetti-Drioli Jeanne congiunta in matrimonio al precedente;

4° un quarto al barone Felice Maineri nativo di Zara, ma cittadino italiano e tenente nell'esercito italiano dove prestò servizio durante la guerra;

5° uno e mezzo già appartenente a Banaz Natale fu Natale, armatore di Ragusa, ed ora ai suoi eredi, eccettuato però il figlio Banaz Natale. Hanno infatti dimostrato gli onorevoli Smerchinich, Ghiglianovich, nonché Felice Gessi, avv. Hüberth, avv. Serragli che Banaz Natale, morto durante la guerra, fu di nazionalità italiana per lingua e per sentimenti, e che era anzi uno dei capi del partito italiano di Ragusa.

Eguali sentimenti professò sempre la moglie sua Banaz Adelaide, nata Remodelli ed i suoi figli, che egli fece educare in Italia, eccettuato però il primogenito Banaz Natale che compì i suoi studi a Graz e che divenne ed è fervente sostenitore della nazionalità jugoslava;

6° un ottavo a Marassovich Giuseppe ed un ottavo a Borelli contessa Antonietta in Marassovich, italiani, come tutti i componenti la famiglia Marassovich, che gli onorevoli Ghiglianovich, Smerchinich e l'avv. Hüperth indicano come l'anima della Società italiana di Scardona;

7° un ottavo al comm. Basilio Ernesto che gli on. Gesser, Pittacco, Valerio hanno indicato come una delle figure più spiccate del partito irredentista di Trieste e che fu profugo in Italia durante la guerra.

8° mezzo al sig. Venuti Ugo di Fiume, la cui italianità, affermata dall'avv. Cosulich, dal sig. avv. Tarabovich Fragiaco, venne già riconosciuta da questa Commissione nel giudizio reati o a piroscali della Società « Oriente » di Fiume, da lui presieduta.

Nessun provvedimento può dare questa Commissione per gli altri caratisti che per dichiarazione della stessa ditta Racich non sono di nazionalità italiana.

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede;

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, e 13 del suo regolamento interno 26 giugno 1915;

Pronunciando sulle domande dei sigg. Salghetti-Drioli Simeone, Salghetti-Drioli Jeanne, barone Felice Maineri e ditta Giovanni Racich, perchè si dichiarò accertato che il piroscalo *Izglied* appartiene in parte od anche in parte ad individui di nazionalità italiana originari di regioni già soggette al dominio del cessato Impero austro-ungarico:

1° dichiara essere rimasto accertato che del piroscalo *Izglied* appartengono a persone di nazionalità italiana i seguenti carati:

a) un ottavo a Costa Ernesto fu Giuseppe, domiciliato a Genova, cittadino italiano;

b) un carato e 5/8 di proprietà di Salghetti-Drioli Simeone domiciliato a Firenze, cittadino italiano, ed un ottavo alla signora Jeanne Salghetti Drioli;

c) un quarto al barone Felice Maineri, domiciliato a Venezia;

d) un carato e mezzo a Banaz Natale fu Natale, armatore di Ragusa, e per esso ai suoi eredi, escluso però il figlio Banaz Natale, di nazionalità jugoslava;

e) un ottavo a Marassovich Giuseppe e un ottavo a Borelli cont. Antonietta in Marassovich di Scardona;

f) un ottavo a Basilio Francesco di Trieste;

g) mezzo al sig. Venuti Ugo di Fiume;

2° dichiara non luogo a provvedere nei riguardi degli altri caratisti e respinge le altre istanze della ditta Giovanni Racich;

3° ordina sospendersi la ripartizione dei noli ed informare il Governo del Re dei suoi accertamenti per gli ulteriori provvedimenti del caso.

Così deciso nell'udienza del giorno 31 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Filipponi - Belloni - Avet - Formica - Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: Marcelli.

DISPOSIZIONI DIVERSE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DEL REGNO D'ITALIA

(1^a pubblicazione)

Titoli della già Società delle **Ferrovie del Monferrato** — il cui servizio venne assunto dal Tesoro dello Stato e poi affidato alla Direzione generale del Debito pubblico — stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma il 29 gennaio 1920

46^a ESTRAZIONE.

Numeri delle 35 azioni privilegiate della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Bra, emesse in dipendenza della legge 11 luglio 1852, n. 1407, e R. decreto 27 ottobre 1883, n. 2068 (parte supplementare).

55	826	1218	1850	2750
69	838	1269	1934	2858
185	855	1470	2209	2957
190	933	1525	2254	—
218	961	1701	2288	—
237	1043	1712	2415	—
218	1159	1784	2567	—
610	1214	1798	2660	—

La decorrenza delle annualità delle dette azioni estratte, cessa dal 12 gennaio 1920, ed il rimborso del relativo capitale di L. 500 ciascuna, avrà luogo a cominciare dal 1° luglio successivo, mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria e presso la Tesoreria coloniale che saranno emessi in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi direttamente a questa Direzione Generale od a mezzo delle Intendenze di Finanza, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle Sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e del Controllore addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione dei titoli stessi, muniti delle loro cedole non scadute, cioè di quelle segnate coi nn. 48 a 92, per le annualità 1° gennaio 1921 al 1° gennaio 1965.

54^a ESTRAZIONE.

Numeri delle 259 obbligazioni della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Alessandria, emesse in virtù della legge 10 luglio 1862, n. 702, e R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632 (parte supplementare).

84	4667	9346	14564	19910
131	4798	9463	14670	19765
157	4891	9497	14723	19981
382	4955	9551	14829	20000
426	5028	9567	14956	20033
573	5079	9691	15115	20258
580	5191	9726	15121	20340
593	5196	9773	15197	20409
632	5368	9778	15207	20450
705	5422	9826	15386	20614
731	5497	10084	15467	20696
734	5536	10301	15528	20702
819	5563	10411	15619	20763
822	5603	10553	15739	20772
848	5653	10585	15760	20788
1006	5736	10604	15799	21015
1177	5774	10681	15846	21081
1270	5793	10705	15876	21100
1372	5797	10706	16076	21209
1593	5867	10709	16094	21505
1651	5907	10741	16188	21523
1746	5966	10894	16202	21584
1762	6071	11136	16341	21587
1767	6072	11445	16964	21629
1974	6121	11484	16445	21661

1933	6143	11502	16497	21742
1989	6399	11572	16562	21779
2163	6515	11700	16612	22137
2164	6535	11849	16627	22325
2370	6569	11925	16728	22466
2564	6621	12122	16856	22553
2615	6694	12368	16960	22655
2846	6776	12574	16994	22691
2898	6841	12684	17008	22694
3090	7041	12874	17511	22720
3268	7329	12875	17513	22831
3353	7458	13075	17700	22920
3395	7513	13086	17769	22937
3450	7640	13104	18141	23002
3623	7687	13452	18209	23143
3674	7720	13467	18387	23247
3754	7760	13545	18485	23356
3833	7764	13633	18499	23381
3896	7794	13730	18544	23418
3938	7983	13744	18545	23420
4005	8098	13935	18714	23644
4035	8224	14120	18774	23694
4073	8336	14146	19010	23914
4124	8843	14197	19196	—
4443	8858	14207	19204	—
4445	8869	14310	19403	—
4449	9055	14329	19859	—
	9188	14503	19888	—

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto giugno 1920 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° luglio successivo, contro restituzione delle obbligazioni stesse e munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento, cioè quelle n. 116. semestre 1° gennaio 1921 al n. 140 semestre 1° gennaio 1933:

Nel Regno e Colonie — mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria e presso la Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi o direttamente alla stessa Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di Finanza e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali Sezioni di Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio Controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio.

All'estero — direttamente presso la Banca fratelli de Rothschild a Parigi.

24^a ESTRAZIONE.

Numeri delle 329 azioni comuni infruttifere per tronchi ferroviari Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara, autorizzati colle leggi 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279 ed emesse in seguito al R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare)

• N. 19 titoli unitari di una azione ciascuno

5636	5911	6109	6475	6672
5722	6033	6114	6573	6713
5844	6071	6175	6602	6820
5876	6093	6457	6635	—

N. 31 titoli decupli di dieci azioni ciascuno

dal	7012	al	7021	dal	17222	al	17231
>	8572	>	8581	>	17492	>	17501
>	8742	>	8751	>	17842	>	17851
>	9422	>	9431	>	18172	>	18181
>	10512	>	10521	>	19252	>	19261
>	11502	>	11511	>	20502	>	20511
>	11532	>	11541	>	22082	>	22091
>	12232	>	12241	>	22942	>	22951
>	12642	>	12651	>	23572	>	23581

dal 12972	al 12981	dal 23922	al 23931
> 13232	> 13241	> 25702	> 25711
> 15262	> 15271	> 25812	> 25821
> 15322	> 15331	> 25902	> 25911
> 16582	> 16591	> 26012	> 26021
> 16672	> 16681	> 26752	> 26761
> 16822	> 16831		

Le suddette azioni estratte, del capitale nominale di L. 500 ciascuna, sono rimborsabili dal 1° luglio 1920, ed il loro rimborso verrà effettuato con deduzione della tassa di circolazione mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione Generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una, contro restituzione dei titoli stessi, da presentarsi o direttamente alla Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di Finanza e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali Sezioni di Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio Controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio.

Le azioni divenute rimborsabili, qualora non siano presentate al rimborso entro il quinquennio decorrente dalla data della inserzione dei loro numeri nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, restano prescritte, ed il relativo capitale è devoluto al tesoro dello Stato giusta l'art. 53 degli statuti della Società anonima per le ferrovie del Monferrato, approvati con R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632, e 27 ottobre 1868, n. 2068 (parte supplementare).

Roma, addì 29 gennaio 1920.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Avvertenza

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale dell'obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo l'estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 28).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1473 — Data della ricevuta: 10 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Toja Giuseppe fu Leopoldo (pos. n. 693864) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 10 — Ammontare della rendita: L. 590 — Consolidato 50/0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1917, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione e della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 24 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	80.00	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.51	—

Corso medio dei cambi

del giorno 24 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 130,94 — Londra 62,88 — Svizzera 297,25 — New York 18,04
— Oro 249,31.

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicato.

Nell'avviso di concorso a premi di monografie relative alla guerra, pubblicato nel n. 30 della *Gazzetta ufficiale* del Regno, in data 6 febbraio 1920, è soppresso il 14° tema riguardante l'artiglieria nella guerra italiana.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 13 novembre 1919:

Sburlati Lodovico, ingegnere di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° novembre 1919.

Con R. decreto del 21 dicembre 1919:

Simoni Luigi, geometra di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, per tre mesi, a decorrere dal 1° dicembre 1919.

Con R. decreto del 28 dicembre 1919:

Balestracci Fausto, computista di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 15 novembre 1919.

Con R. decreto dell'11 gennaio 1920:

Sinigaglia Vittorio, ingegnere di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° dicembre 1919, con l'annuo assegno di L. 1841,66.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale 29 giugno 1919:

Guerrieri Carlo, direttore d'ufficio a L. 4000 è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 giugno 1919.

Guarnati Giacomo, applicato a L. 2100 è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 giugno 1919.

Guida Giovanni, segretario a L. 2500 è collocato in aspettativa per motivi di salute dal 16 giugno 1919.

Tamponi Gemma, n. Montesoro, telefonista a L. 1600 è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 giugno 1919.

Con R. decreto del 10 agosto 1919:

Contadini Marina, n. Holi, telefonista a L. 1600 è collocata in aspettativa per motivi di salute dal 18 luglio 1919. Richiamata in attività di servizio dal 30 luglio 1919.

Con R. decreto del 17 agosto 1919:

Paganuzzi Ines, n. Facchinelli, telefonista a L. 1600 è collocata in aspettativa per motivi di salute dal 1° agosto 1919.

Con decreto Ministeriale del 26 agosto 1919:

Palermo Maria Rosalia, n. Fazzino, telefonista a L. 1400 è collocata in aspettativa per motivi di salute dal 9 luglio 1919.

Con R. decreto del 7 settembre 1919:

Ragozzini Erminia, telefonista a L. 1800 è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° agosto 1919.

Rubel Luigia, telefonista a L. 1600 è collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 agosto 1919.

Porati Ernesta, n. Rinaldi, telefonista a L. 1600 è collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 agosto 1919.

Vianti Angela, telefonista a L. 1400 è collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 agosto 1919.

Bertè Romilda, telefonista a L. 1400 è collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 agosto 1919.

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Meloni Adele, nata Soldi, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 4 agosto 1919.

Con R. decreto del 7 settembre 1919:

Brusa Agostina, nata Sabre, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° agosto 1919.

Patriarca Agata, nata Mazzarini, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 12 agosto 1919.

Marchetti Annunziata, nata Benigni, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 14 agosto 1919.

Con R. decreto del 14 settembre 1919:

Brogna Rosa, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 15 agosto 1919.

Con R. decreto del 18 settembre 1919:

Mascialino Concetta, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 25 agosto 1919.

Chiapello Teresa, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 1° settembre 1919. Per l'interruzione prende posto in ruolo fra Carta Valentina, nata Onufrio, e Morello Margherita, nata Maddio.

Con R. decreto del 28 settembre 1919:

Gardelli Maria, nata Natalini, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° settembre 1919.

Albi Ida, telefonista a L. 1800, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° settembre 1919.

Wenzenried Maria, nata Ugolini, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° settembre 1919.

Levi Mortera Vincenza, nata Santini, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dall'8 settembre 1919.

Con R. decreto del 7 settembre 1919:

Palumbo Ester, nata Ceresa, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 agosto 1919.

Galli Ida, nata Schenardi, telefonista a L. 1400, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 agosto 1919.

Con R. decreto dell'11 settembre 1919:

Fabrizio Antonia, telefonista, in aspettativa per motivi di malattia, richiamata in attività di servizio dal 31 agosto 1919. Collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° settembre 1919.

Con R. decreto del 14 settembre 1919:

Torresin Adele, nata Olivero, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 1° settembre 1919.

Colleoni Maria, telefonista a L. 1200, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 1° settembre 1919.

Ruggeri Giovanna, nata Ploner, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 1° settembre 1919.

Con R. decreto del 18 settembre 1919:

Colucci Amina, nata Piccinini, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 24 luglio 1919.

Con R. decreto del 27 settembre 1919:

Valvassura Anita, nata Ortioli, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 5 settembre 1919.

Con R. decreto del 7 ottobre 1919:

Colangeli Isabella, nata Colabona, telefonista a L. 1400, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 6 settembre 1919.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 25 luglio 1918.

Pensioni civili.

Pavia Giacomo, archivista, L. 2612 — Chiarando Benvenuto, rag. cat., L. 4174 — Iannoni Domenico, isp. dogane, L. 4328 — D'Antonio Virginia, ved. Nardi, L. 454,66 — Arena Nicolò, sub. Università, L. 1044 — Pace, orfai De Angelis, maestra, L. 1006,66, di cui: L. 755,81 a carico dello Stato e L. 250,85 a carico del Monte pensioni maestri elem. — Piu Olimpia, ved. Platone, L. 1107 — Basilico Virginia, ved. Miletta (indennità), L. 3993 — Braidotti Anna, ved. Marpilleri, L. 1089,33 — Bonaldi Pio, ing. capo cat., L. 5410 — Marchosi Oreste, segretario (rettifica decorrenza) — Salvi Teresa, ved. Tosti, L. 670,66.

Finall Adalgisa, ved. Sansò, L. 1066,66 — Cavallaro Maria, vedova Prinziavalli, L. 753,66 — Rossetti Mancini ag. dogane, L. 1284 — Santoro Rosa, ved. Masulli, vice isp. scol., L. 3777, di cui: a carico dello Stato L. 2925,12, a carico del Monte pensioni maestri elem. L. 851,88 — Bodratti M^a Rosa, ved. Zanniney, L. 801,66 — Bertini Irma, ved. Cecchini, L. 333,33 — Corradi Nicoletta, vedova Gualandi, L. 507,33 — Perfetti Tito, commiss. pubblica sicurezza, L. 5331.

Ferraiolo Giuseppe, uff. dogane, L. 3459 — Bonelli Angiola, ved. Moschini, L. 796,66 — Romito Olimpia, ved. Fibera (indennità), L. 5566 — Maffioletti Maria, ved. Cozzi (indennità), L. 4528 — Marcodoppido Silverio, guard. telegr., L. 1332 — Sansoni Maria, ved. Lacoppola, L. 331,33 — Cioni Ida, ved. Marcello (indennità), L. 5500 — Beltrame Cecilia, ved. Baletti (indennità), L. 1833 — Lo Re Filippa, ved. De Nonna, L. 4447, di cui: a carico dello Stato L. 893,78, a carico del Monte pens. maestri elem. L. 448,22 — Critelli Maria, ved. Tesi, L. 533,33.

Mantovani Livia, ved. Corbucci, L. 467,33 — Trainiti Giuseppe, ved. Trainiti, L. 398,33.

Pensioni militari.

Amendola Errico, maggiore d'amm.ne, L. 4133 — Bolognesi Lamberti, t. generale (conferma di pensione) — Albegiani Michele, g. carceri, L. 1560 — Celesti Salvatore, capit. finanza, L. 3381 — Di Dio Giuseppe, app. g. città, L. 1277,20 — Molinari Gaetano, ten. RR. CC., L. 3206 — Apollonio Margherita, ved. Ferrari, L. 440 — Pagano Luigi, mares. RR. CC., L. 1556,16 — Novelli Nicola, id., L. 1534,20 — Incontrera Vito, capit. di finanza, lire 4024 — Parisella Giuseppe, id. genio, L. 3539 — Piccirilli Nicola, col. fanteria, L. 4144 — Lang Guglielmo, ten. generale, L. 8600.

Druetti Luigi, ten. generale, L. 8000 — Monici Giovanni, mares. RR. CC., L. 1795,56 — Aureggi Giuseppe, maggior generale, conferma di pensione — Peano Carlo, id. id. — Favale Matteo, ten. colonnello, L. 4603 — Ferrari Giorgio, colon. fanteria, L. 5377 — Iannelli Vincenzo, sotto capo g. carceri, L. 904,87 — Boglione Vittoria, ved. Ricci, L. 288 — Mallardi, orf. Pasquale, sergente magg., L. 211,66 — Ingrassia Francesco, ved. Maffioli, L. 1240 — Bressanutti Francesco, mares. RR. CC., L. 1094,60 — De Lucia Giuseppe, 1° ten. vascello, L. 4041 — Gallinari Emilia, ved. Vai

L. 560,97 — Fertini Sofia, ved. Santarelli, L. 2666,66 — Roncallo Pompeo, capo macch. mar., L. 4092 — Cavenago Pietro, id., L. 3778.
 Reverberi Luigi, mares. RR. CC., L. 1549,56 — Magli Raffaele, g. carceri (indennità), L. 1971 — Ventura Francesco, brig. RR. CC. L. 788,40 — Bellomo Anselmo, s. ten. macch., L. 1509 — Simoni Giuseppe, maggiore medico, L. 4166 — Giannelli Guglielmo, capitano fregata, L. 4812 — Gavandan Francesca, ved. Moccia, L. 2462 — Barboglio Giovanni, soldato fant., L. 300 — Pretari Pietro, id., L. 337,50 — Biondi Carlo, carabiniere, L. 556,58 — Arcamone Francesco, soldato, L. 337,50.

Adunanza del 1° agosto 1918:

Pensioni civili.

Del Rio Carolina, ved. Venturi, L. 333,33 — Biscotti Antonia, ved. Rossetti, L. 330 — Valdetaro Angelo, ordin. bibl. (indennità), L. 4083 — Gambi Maria, ved. Ferretti, L. 1194,33 — Fabbrizzi Giovanni, op. litog., L. 1000 — Ferrara Concetta, ved. Coppola, L. 155 — Costa Petronilla, ved. Favre, L. 1086 — Pignotti Maria, ved. Mannucci, L. 437,33 — Valentini Claudio, console generale, L. 5477 — Cesari Maria, ved. Saino, L. 703,66 — Perocco Amalia, ved. Guarinon, L. 533,33 — De Grado Marianna, ved. Capece, L. 476,33 — Carlot Filomena, ved. Brunello, L. 560 — Lupo Amalia, ved. Supo, L. 480.

Somma Ettore, commesso poste, L. 700 — Molinari Emilia, ved. Silvestrini, L. 1500 — Volpi Giuseppe, op. guerra, L. 337,50, in aumento di L. 270 — Pagani Angelina, ved. Della Porta, L. 150 — Bellone Rita, ved. Cagnassi (indennità), L. 533,33 — D'Angelo Celestino, orfani Falconi, maestro, L. 876,66, di cui: a carico dello Stato, L. 420,93; a carico del Monte pens. maestri elem., L. 455,73 — Pincellotti Maria, ved. Tormites (indennità), L. 7166 — Baldini, orf. Roberto, brig. poste, L. 465,33 — Berti Angela, ved. Giachi, L. 448,33 — Ferrigno Amadio, fanalista, L. 753 — Capello Antonio, capo fanalista, L. 989 — Di Lancia Giuseppe, deleg. tesoro, L. 3385.

Sali Rosa, ved. Del Fiume (indennità), L. 4141 — Scarpello Maria, ved. Piazza (indennità), L. 5871 — Ratto Domitilla, ved. Righetti, L. 208,66 — Finizio Carmela, ved. Ricci, L. 476,66 — Romanelli Enrichetta, ved. Sanseverino, L. 275 — De Marco Michela, ved. Lupoli (indennità), L. 4222 — Parrino Giovanni, ric. registro, L. 3525 — Casini Maria, ved. Carminati, L. 331,66 — Lazzarini Teresa, ved. Piana, L. 755 — Stratta, orf. G. Batta, op. marina, L. 300 — Bozzola Giovanna, ved. Spaventa, L. 333,33 — Ceroni Nicolò, ing. capo catasto, L. 5304 — Manzoni Bartolomeo, vice cancelliere, L. 2411 — Iamundo Filomena, ved. Barbieri, L. 323,66.

Pensioni militari.

De Giorgio Armando, colonnello di cavalleria, L. 4303.

Campini Carlo, maresciallo maggiore L. 1762,95 — Chipò Agostino, id., L. 1762,95 — Lasaracina Ciro, id., L. 1762,95 — Morosi Augusto, L. 1762,95 — Terrei Costantino, maresciallo RR. CC., lire 1862,82 — Palombi Francesco, maresciallo di finanza, di cui: a carico dello Stato, L. 1688,60, a carico del comune di Firenze, L. 233,85 — Vitelli Raffaele, tenente generale, L. 8000 — Zagarria Ernesto, colonnello distretti, L. 6400 — Curatolo Filadelfo, appuntato finanza, L. 1379,21 — Cipollini Ugo, capo furiere R. equipaggi, L. 2066,40 — Lombardo Teresa, vedova Gritti, L. 217,33.

Scannerini orfani di Luigi, maresciallo, L. 349,33 — Marengo Giuseppe ved. Biancheri, L. 1866,66 — Subissati Barbara, vedova Bergia, L. 365,86 — Raineri Gaetano, tenente colonnello medico, L. 3141 — Stagni Alfonso, id. fanteria, L. 3775 — Cardona Luigi, capitano R. equipaggi, L. 3786 — Tosone Modestino maresciallo maggiore, L. 1762,95 — Ungaro Vincenzo, id., L. 1762,95 — Doglio Domenico, id., L. 1762,95 — Costa Giuseppe, id., L. 1762,95 — Sanzeni Dante id. RR. CC., L. 1775,16 — Tortorelli Silvio, id., L. 1685,14 — Negri di Sanfront Vittorio, 1° capitano fanteria, L. 3046.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1919 che indice un concorso per titoli a 50 posti di applicato di 3ª classe nel personale d'ordine dei RR. arsenali marittimi;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1919 che eleva a 80 il numero dei posti messi a concorso col decreto sopra citato;

Visto il decreto Ministeriale 6 gennaio 1920 che proroga al 20 gennaio il termine di tempo per la presentazione delle domande degli invalidi della guerra partecipanti al concorso suddetto;

Considerato che in conseguenza dello sciopero del personale addetto ai servizi postelegrafonici e ferroviari molte domande di concorrenti sono pervenute al Ministero dopo il 20 gennaio 1920 per cause indipendenti dalla volontà dei concorrenti medesimi;

Decreta:

Il termine di tempo per la presentazione delle domande degli aspiranti al concorso per 80 posti di applicato di 3ª classe nel personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi, è prorogato al 31 gennaio 1920.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 gennaio 1920.

Il ministro: SECHI.

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1919 che indice un concorso per titoli a 6 posti di ragioniere di 4ª classe nel personale di ragioneria dei RR. arsenali marittimi;

Considerato che in conseguenza dello sciopero del personale addetto ai servizi postelegrafonici e ferroviari alcune domande di concorrenti sono pervenute al Ministero dopo il termine del 20 gennaio 1920 fissato col decreto sopracitato, per cause indipendenti dalla volontà dei concorrenti medesimi;

Decreta:

Il termine di tempo per la presentazione delle domande degli aspiranti al concorso per 6 posti di ragioniere di 4ª classe nel personale di ragioneria dei RR. arsenali marittimi è prorogato al 31 gennaio 1920.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 gennaio 1920.

SECHI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESQCONTO SOMMARIO — Sabato, 7 febbraio 1920

Presidenza del vice presidente DI PRAMPERO

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI, segretario. Da lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per la salute del presidente del Senato.

SILJ. La salute del presidente del Senato in questi giorni ha avuto una crisi che ora sembra superata.

Prega il vice-presidente sen. Di Prampero di far pervenire al presidente i voti più fervidi dell'assemblea per una completa guarigione, per un pronto ritorno in Senato. (Benissimo!).

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. A nome del Governo si associa ai voti del Senato.

PRESIDENTE. La malattia del presidente, benché non offra ca-

attere di gravità, ha però avuto un decorso più lento e più tenace di quello che da principio si prevedeva, tanto che, dopo più di dodici giorni, ancora è costretto a rimanere a letto.

Non è possibile fare previsioni circa la data della guarigione che auguriamo sia il più possibile sollecita; ed in questo sono sicuro di essere interprete del sentimento del Senato.

Non mancherò di far pervenire al nostro presidente i voti del Senato e del Governo. (Benissimo!).

Presentazione di disegni di legge.

MORTARA, ministro della giustizia e per gli affari di culto. Presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega i procuratori generali della Corte di appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono, la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio;

Conversione in legge del R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni sull'ordinamento dello stato civile, relativamente ai registri di cittadinanza;

Conversione in legge del R. decreto 28 dicembre 1919, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso.

Annuncio di interpellanza e di una interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncia che il senatore Einaudi ha presentato una domanda di interpellanza al ministro del tesoro « intorno ai provvedimenti presi ed a quelli predisposti riguardo all'elevamento dei corsi dei cambi ».

Il senatore Rolandi-Ricci e sua volta ha presentato la seguente interrogazione al ministro del tesoro: « sulle cause che determinarono l'esagerato rialzo dei cambi e sui rimedi per mitigarlo ».

Ricorda poi che sullo stesso argomento dei cambi ieri venne annunciata una domanda di interpellanza dei senatori Bettoni e Mayor Des Planches.

Chiede al ministro del tesoro se accetta le interpellanze e l'interrogazione.

SCHIANZED, ministro del tesoro. Accetta le interpellanze e le interrogazioni ed è agli ordini del Senato, dichiarandosi disposto a rispondere anche oggi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni si procederà subito allo svolgimento sia delle interpellanze che dell'interrogazione.

SFORZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. È anch'egli all'ordine del Senato per la discussione dell'interpellanza presentata ieri dal senatore Mayor des Planches.

Svolgimento di interpellanze e di una interrogazione.

PRESIDENTE. Avverte che si procede allo svolgimento delle interpellanze e dell'interrogazione relative ai cambi.

(Continua).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 5 febbraio 1920

(Continuazione)

Presidenza del presidente ORLANDO

FEDERZONI, rileva che si vollero giustificare i compromessi proposti per la definizione della questione adriatica adducendo da un lato la necessità di andare d'accordo con l'America, dall'altra la necessità di un'intesa coi jugoslavi.

Constata che intanto l'atteggiamento troppo remissivo dell'Italia, in questa questione, ha scemato il nostro prestigio all'estero e conseguentemente ha indebolito la nostra posizione politica come economica.

Ormai è dimostrato che inutilmente ci siamo sforzati di assecondare incondizionatamente la politica del presidente Wilson nella speranza di attenuarne la opposizione nella questione adriatica.

D'altra parte il più recente atteggiamento del Governo federale dimostra come la grande Repubblica nord-americana tende a ri-

nunciare a far pesare la sua volontà nelle questioni di carattere esclusivamente europeo.

Anche riguardo al progetto di assicurare la pace adriatica, con l'accordo con gli jugoslavi, sono stati commessi errori di metodo e di apprezzamento.

Se tutte le nostre concessioni si sono infrante dinanzi alla ferma resistenza degli jugoslavi, ciò dipende dal fatto che le condizioni interne della Jugoslavia possono permettere a tale Stato di resistere a tutte le tendenze separatiste mediante la campagna anti-italiana.

Questo occorre comprendere. Fu perciò un errore il ritenere di poter giungere ad un risultato mediante le trattative dirette con gli jugoslavi, inaugurate dal presente Ministero.

Tali trattative hanno ancora peggiorato la nostra situazione, nonostante che col compromesso del presidente del Consiglio si fossero fatte ulteriori rinunzie di fronte alle proposte contenute nel *memorandum* degli alleati.

La verità è che la politica da noi seguita ha diminuito il nostro prestigio nel concerto degli alleati. E di ciò hanno approfittato gli jugoslavi, coltivando contro di noi uno stato di animo perfettamente austriaco, rafforzando quella resistenza contro il nostro preteso imperialismo, che, iniziata da Wilson, viene oggi sfruttata da Trumbic.

Deplora che, nonostante la risposta negativa della Jugoslavia, non sieno state ancora annullate, come era esplicitamente previsto, le concessioni contenute nel compromesso.

Occorre che ormai il Governo assuma un contegno netto e deciso per la risoluzione della vertenza, per evitare che la nostra debolezza ecciti viepiù la ingordigia dei jugoslavi.

Indice di tale stato d'animo dei nostri rivali è la pretesa affacciata della rinuncia da parte nostra alla demilitarizzazione e della neutralizzazione della costa dalmata e delle isole loro assegnate.

La pretesa è evidentemente motivata da mire imperialiste e antipacifiche; e porterebbe il nostro paese in una condizione di grave inferiorità strategica e morale. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Rilevando una interruzione, afferma che il possesso da parte nostra della sponda orientale adriatica non potrebbe mai esser fomito di nuove guerre, perchè qualunque nostro tentativo di espansione nella penisola balcanica sarebbe impossibile per la configurazione geografica di quella regione. (Nuove interruzioni all'estrema sinistra).

Insiste pertanto sulla necessità assoluta per l'Italia di avere sulla sponda adriatica sicuri confini. Ed esorta il Governo a seguire su questo punto una linea di condotta e un contegno chiaro e deciso.

Accenna al movimento di indipendenza del Montenegro che deve essere sottratto alla prepotenza imperialistica della Serbia in nome del principio dell'autodeterminazione dei popoli.

Non si deve mantenere nell'Adriatico una condizione di continuo pericolo per noi (Interruzioni all'estrema sinistra); Si vuol imprigionare il nostro pacifico sviluppo nell'Adriatico con la megalomania altrui.

Si scaglia contro coloro che parlano di imperialismo solo quando si tratta di contrastare gli incontrastabili diritti e le aspirazioni dell'Italia e che parlano solo di fratellanza universale per negare la sacra idea della patria (Nuove interruzioni e proteste all'estrema sinistra).

Constata che il Governo ha consentito a rendere esecutivo per decreto Reale il trattato di Versailles soltanto per deferenza verso la Francia e l'Inghilterra (Interruzione del presidente del Consiglio — Commenti), mentre non è stato ancora reso esecutivo il trattato di Saint-Germain con grande pregiudizio dei nostri interessi e diminuzione della nostra dignità nazionale.

Ciò suggerisce ai nostri avversari le più fantastiche pretese e dà loro modo di chiedere le conseguenze dei trattati stessi ed il riconoscimento dei nostri diritti, che solo potrebbe garantire una du-

revoles pace. (Approvazioni — Applausi e congratulazioni a destra — Rumori all'estrema sinistra).

VASSALLO, è convinto che fra noi, e nel paese e nel Parlamento, si discuta dei problemi di politica estera, specialmente per ciò che riguarda l'Oriente, senza una sufficiente conoscenza dei problemi stessi.

Si propone quindi di portare in questa discussione il contributo della propria serena e spassionata esperienza personale, frutto di un lungo soggiorno in Oriente.

L'ignoranza di ciò che è accaduto in quelle regioni è dovuta al fatto che le notizie di quegli avvenimenti ci pervengono attraverso agenzie giornalistiche estere e al controllo delle censure estere esercitate negli uffici telegrafici orientali.

Una delle questioni più gravi che si affacciano nell'applicazione dei trattati di pace, è quella che riguarda la Turchia anche nei suoi rapporti con la Mesopotamia e con la Persia.

Ha la sensazione che nella Conferenza di Parigi le ragioni della civiltà e della giustizia non siano state tutelate e considerate per ciò che riguarda i popoli musulmani, perchè non si conosceva la verità a loro riguardo.

Così fu che si poté permettere l'occupazione greca della città di Smirne ove i greci sono l'infima minoranza. Il mondo musulmano, al quale ogni uomo a qualunque parte politica appartenga deve tributare rispetto, rimase atterrito di giorno in cui tale occupazione avvenne.

Prima che avvenisse lo sbarco greco a Smirne furono diffuse notizie di massacri di cristiani; ma quelle notizie diffondevano il falso perchè nessun massacro vi era stato.

Senza fermarsi a riferire le varie versioni dei fatti accaduti nel giorno dell'occupazione greca, rileva che, in quel giorno e nei giorni successivi una popolazione inerme ed innocente fu oggetto di violenze di ogni genere da parte delle soldatesche greche.

Questo gravissimo fatto ha gettato semi di odio nell'animo del mondo musulmano che non potranno fruttare che conseguenze assai gravi sulla politica europea.

Osserva che, essendo stato presente a questi fatti, credette suo dovere informare privatamente alcuni direttori di grandi giornali italiani per incitarli a provocare un'inchiesta. Ma le sue insistenze non ebbero ancora risultato. (Interruzioni all'estrema sinistra).

L'inchiesta però è stata ugualmente fatta per le sollecitazioni della stampa inglese.

Chiede pertanto al Governo che voglia comunicare al Parlamento i risultati di questa inchiesta eseguita dai rappresentanti della Intesa.

Ricorda poi che responsabile dello sbarco greco a Smirne è appunto quel Wilson che invece di agire in conformità dei suoi principi ha gettato nel mondo la scintilla della discordia.

Il principio di nazionalità, come quello della libertà dei popoli e del loro diritto di autodeterminazione tanto conclamati durante la guerra, dai deliberati della Conferenza di Parigi sono stati continuamente smentiti. (Vive approvazioni).

Tutta la politica dell'Intesa durante la guerra verso la Grecia fu una politica di rappresaglia, che andò a colpire innocenti popolazioni private dei mezzi più indispensabili per la vita.

Solo l'azione esplicata dal rappresentante dell'Italia, conte Bosdari, in quella circostanza fu degna della nostra civiltà e merita la più viva approvazione, in quanto si ispirò a concetti di dignità e di lealtà. (Vive approvazioni).

Ritiene che se molti fatti accaduti nell'Oriente e nel Mediterraneo fossero stati noti nella loro piena verità, specialmente la politica degli Stati Uniti non avrebbe seguito quelle direttive nei riguardi dell'Italia che noi oggi tanto giustamente lamentiamo.

Un'atmosfera ingiusta e artificiosa avvolge tutta l'azione politica dell'Italia nell'Oriente: occorre che questa atmosfera sia con l'opera di ogni partito spezzata nell'interesse di tutta la nazione.

Dalla verità sulla politica estera il popolo italiano non ha da

temere. Il Governo tenga dunque informato il Parlamento di tutto quando accade nel Mediterraneo.

L'Italia nell'Oriente deve far valere le forze e le armi che sono a sua disposizione, ma soprattutto deve valorizzare quella immensa disponibilità di forza di lavoro che possiede, evitando di farsi complice di misure che possano alterare la grande simpatia che essa gode in Grecia, in Turchia, in Anatolia e nelle altre regioni dell'Oriente.

La nostra politica estera verso quelle regioni deve mirare a porci in un piano di eguaglianza con quei popoli, magari, se necessario, indipendentemente dai loro governi, dando ad essi la sensazione che l'Italia persegue una politica di libertà e di giustizia.

Solo così operando l'Italia potrà affermarsi nell'Oriente come una nazione che, mentre tutela le ragioni di una superiore civiltà, sa in pari tempo difendere i suoi più legittimi interessi e i suoi più sacrosanti diritti. (Vivissime approvazioni — Vivissimi applausi — Moltissime congratulazioni — Commenti prolungati).

Presentazione di disegni di legge.

SCHANZER, ministro del tesoro, presenta i seguenti disegni di legge:

Retribuzione di lavori straordinari al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Convalidazione di decreti Reali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Conversione in legge dei Regi decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari, autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari.

Conversione in legge di decreti Luogotenenziali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 20 dicembre 1915 al 29 febbraio 1916, concernenti provvedimenti di tesoro e semplificazioni di servizio.

Conversione in legge di decreti Luogotenenziali concernenti i servizi del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, della vigilanza sugli Istituti di emissione e del tesoro.

Conversione in legge di decreti Luogotenenziali concernenti i servizi del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, della vigilanza sugli Istituti di emissione e del tesoro.

Conversione in legge di decreti Luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro, della Cassa depositi e prestiti, della vigilanza sugli Istituti di emissione.

Conversione in legge di decreti Luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro.

Conversione in legge di decreti Luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro e della Cassa depositi e prestiti.

Conversione in legge di decreti Luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro.

Conversione in legge di decreti Luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro e dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1770, recante modificazioni alla legge della Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici dei vari Istituti di previdenza.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, che autorizza la costituzione di un Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezia.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 750, portante provvedimenti per le delegazioni del tesoro.

Conversione in legge di decreti Luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Conversione in legge del decreto Reale 2 settembre 1919, concernente modificazioni al modo di pagamento delle pensioni e di altri assegni vitalizi.

Conversione in legge di sette decreti Reali e di un decreto Luo-

gotenenziale concernente i servizi del tesoro, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Conversione in legge del decreto Reale 11 novembre 1919, n. 2403, che ripristina i termini di consegna contrattuale già sospesi per effetto dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1697.

Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2042, che autorizza l'emissione di mandati di anticipazione di importo superiore alle lire 30.000, per provvedere alle spese di cui al R. decreto 22 agosto 1919, n. 1751.

Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2562, che dà facoltà al Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra di costituire Consorzi nazionali aventi per scopo l'alienazione di materiali residui dalla guerra.

Indi presenta i seguenti tre decreti:

Disegni di legge decaduti per la chiusura della XXIV Legislatura, nn. 578, 694, 744, 784, 838, 927, 1000, 1016, 1113, 1147, 1151, 1152, 1314, per la conversione in legge di 12 decreti Luogotenenziali e di un decreto Reale concernenti i servizi del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, della vigilanza sugli Istituti d'emissione e del tesoro.

Conversione in legge di sette decreti Reali e di un decreto Luogotenenziale, emanati posteriormente alla chiusura della XXIV Legislatura sui servizi del tesoro, della Cassa depositi e degli Istituti di previdenza.

Conversione in legge di tre decreti Reali, emanati posteriormente alla chiusura della XXIV Legislatura, riguardanti i servizi per la sistemazione dei contratti per fornire belliche e per l'alienazione del materiale residuo dalla guerra.

FERRARIS, ministro dell'industria, commercio e lavoro, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1911, concernente provvedimenti sul collocamento della mano d'opera nel Regno; 5 gennaio 1919, n. 6, concernente l'erogazione dei sussidi di disoccupazione; 9 febbraio 1919, n. 212, concernente i contributi a favore degli uffici di collocamento degli impiegati di aziende private; nonché del decreto Reale 19 ottobre 1919, n. 2214, che riordina i servizi del collocamento e istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Provvedimenti per l'assicurazione contro le malattie.

Provvedimenti concernenti l'orario di lavoro nell'industria, nel commercio e nell'agricoltura.

La seduta è tolta alle ore 18,15.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, ieri mattina, accompagnato dai generali Cittadini e Clerici e dal comandante Moriondo, ha visitato l'esposizione dei bozzetti per i concorsi ai premi Reali, banditi dall'Accademia di San Luca.

Il Sovrano venne ricevuto dal presidente on. senatore Apolloni e dagli altri membri della presidenza, ai quali espresse il suo augusto plauso per i lavori artistici esposti e per la giusta premiazione.

Per il VI prestito nazionale. — Continuano a moltiplicarsi soddisfacenti notizie riguardo alle sottoscrizioni.

Nella giornata dell'altrieri a Bologna sono state sottoscritte lire

1.230.700; a Genova fino al 23 corrente le sottoscrizioni ascendevano ad 1.016.042.000; in provincia di Lecce a 205 milioni.

Notizie da Buenos Aires recano che si è colà raggiunta la somma di 350 milioni di lire.

Le sottoscrizioni al 20 corrente complessivamente oltrepassavano notevolmente i 16 miliardi.

All'estero viva ripresa in vari paesi, raggiungendosi complessivamente gli ottocentododici milioni, di cui circa trecento nella sola Argentina.

L'opera di propaganda procede attivissima in tutta Italia e all'estero.

Ad Ancona, l'altrieri tenne un'applaudita e produttiva conferenza S. E. Ciampi, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici; a Siena altra ne tenne l'on. Gino Sarrocchi e a Venezia l'on. Cesare Nava.

Un nobile esempio hanno dato i magistrati di Genova. Essi hanno deliberato di convertire in titoli del prestito nazionale le somme loro dovute per arretrati di stipendio dal maggio 1919, giusta il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

TELEGRAMMI STEFANI

LONDRA, 24. — Ieri l'on. Nitti ebbe un lungo colloquio con il cancelliere dello scacchiere Austen Chamberlain, cui assistette il controllore della tesoreria.

Giovedì, alla riunione dei primi ministri per i cambi, si discuterà del cambio dell'Italia.

Produce buona impressione l'annuncio di un regime di restrizioni in Italia e la convinzione che il nuovo prestito sorpasserà venti miliardi e oltre a consentire il ritiro dei buoni del tesoro permetterà di iniziare la diminuzione della circolazione.

LONDRA, 24. — Camera dei comuni. — Rispondendo ad una interrogazione Bonar Law dichiara che il Patto di Londra del 1915 fra l'Intesa e l'Italia sarà pubblicato appena presentato alla Camera.

LONDRA, 24. — La Conferenza è giunta ad una decisione intorno alla Russia.

Essa ritiene che non si possono riprendere le relazioni diplomatiche con la Russia dei *soviets* prima che essa prenda un atteggiamento conforme a quello dei paesi civili.

Tuttavia si consiglia ai piccoli Stati limitrofi della Russia di astenersi dall'attaccare la Russia, ma si assicura loro il soccorso degli alleati nel caso in cui la Russia li assalga.

LONDRA, 24. — Il *Daily Telegraph* ha da Washington che la risposta di Wilson alla nota degli alleati sarà inviata alla fine della settimana.

Si ritiene che il presidente dichiarerà in essa di attenersi al punto di vista del compromesso del 9 dicembre dell'anno scorso.

LONDRA, 24. — Le Banche italiane in Londra hanno ricevuto numerosi ed importanti sottoscrizioni al prestito nazionale, ammontanti complessivamente, a molti milioni di lire italiane.

Però finora la più cospicua sottoscrizione personale è quella del signor Vittorio Rena, proprietario di due note trattorie londinesi, il quale ha sottoscritto per 1.400.000 lire e che per indurre il proprio personale ad imitare il suo esempio ha fatto dono di una cartella del prestito di 100 lire ad ogni suo dipendente sottoscrittore.

Lo stesso signore Rena aveva sottoscritto 300.000 lire ai prestiti precedenti.

BERLINO, 24. — Il Governo dello Stato prussiano dichiara che d'accordo col Governo dell'Impero non potrà mai riconoscere ai funzionari il diritto di sciopero. Secondo il Governo i funzionari godono i medesimi diritti di tutti gli altri cittadini, ma non devono venir meno al loro giuramento e alle loro funzioni a causa di uno sciopero.

COSTANTINOPOLI, 24. — La nave cisterna *Luciano Manara* si è incendiata a Santo Stefano.

Il piroscafo *Palacky* del Lloyd triestino, ha salvato 29 persone.